



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Presidente

Consigliere

Primo Referendario *relatore*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4038/EL del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale per il Molise, nei confronti del sig. Pino VENDITTI, c.f. VNDPNI54E23B830C, nato a Carpinone il 23/5/1954 e residente a Sessano del Molise in via Madonna, n. 87/A; rappresentato e difeso dall'avv. Fabio D'Agnone, c.f. DGNFBA80M16E335O, presso il cui indirizzo di posta elettronica fabio.dagnone@pecavvocatiisernia.it elegge domicilio digitale;

Visti l'atto di citazione, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Uditi – all’udienza del 20/2/2025, svoltesi con l’assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino – il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Roberto Formisani nonché l’avv. Fabio D’Agnone per il convenuto;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 19/9/2024 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. Pino VENDITTI, per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 35.583,46 in favore dell'Inps, per l'omissione di accertamenti, di spettanza comunale, in merito a taluni soggetti percettori del reddito di cittadinanza.

Il requirente ha riferito che la notizia di danno è derivata da un articolo di stampa in merito ad un'indagine dell'autorità giudiziaria penale, dalla quale erano emerse false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento fraudolento del sussidio economico summenzionato.

Ne è seguita un'attività istruttoria delegata alla Guardia di Finanza che si è concentrata, ai fini odierni, sul Comune di Sessano del Molise. I militari, più in particolare, hanno accertato che sette persone di nazionalità estera, residenti nel Comune in parola, avevano presentato richiesta di reddito di cittadinanza. I controlli in merito al requisito anagrafico di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 4/2019 (residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo), erano affidati presso il Comune di Sessano all'odierno convenuto, nella sua qualità di Sindaco e Responsabile dell'area amministrativo-contabile del comune, oltre che in quanto titolare delle funzioni di Coordinatore e di Responsabile per i controlli anagrafici, giusta designazione di cui alla nota prot. n. 4726/2019 del Comune (all. 10 alla annotazione della G.d.F., doc. 3 alla citazione).

La Procura ha contestato al sig. VENDITTI di aver omesso di effettuare i controlli previsti dal d.l. n. 4/2019, e di avere pertanto determinato la

conseguenza che i soggetti anzidetti abbiano beneficiato del trattamento malgrado non fossero in possesso del sopra ricordato requisito di residenza. Ha altresì esposto che nei confronti dei beneficiari abusivi, a seguito dell'indagine, è stata disposta la revoca d'ufficio del trattamento economico e la sottoposizione a procedimento penale i cui esiti, con specifico riguardo a ciascuno di loro, sono indicati nella citazione.

Con particolare riferimento alle omissioni contestate al sig. VENDITTI, ha chiarito che egli aveva omesso, in alcuni casi, di porre in essere le previste attività di riscontro; in altri casi, di comunicare tempestivamente (e cioè entro il termine di 30 giorni dalla concessione del reddito di cittadinanza, ex art. 5, comma 4, d.l. n. 4/2019) gli esiti della predetta attività. Da tali omissioni, secondo la prospettazione attorea, è scaturito un danno erariale *“determinato, secondo la logica della preponderanza dell'evidenza e del «più probabile che non» [...] per un importo pari a euro 35.583,46”*.

Parte attrice ha notificato al convenuto il rituale invito a dedurre, al quale il sig. VENDITTI ha replicato con deduzioni difensive in data 9/9/2024, senza richiedere di essere sentito personalmente. Le difese dispiagate in fase preprocessuale, illustrate e contestate in citazione, non hanno mutato l'impostazione accusatoria.

La Procura ha quindi affermato la sussistenza di tutti gli elementi strutturali della responsabilità amministrativa, ritenendo conclusivamente che *“le [...] condotte, gravemente colpose, sono state **causa diretta e consequenziale del danno patrimoniale**, corrispondente alle somme indebitamente erogate a titolo di reddito di cittadinanza in favore di soggetti che non possedevano i requisiti previsti dalla legge”*.

Ricordata la sussistenza del rapporto di servizio, il requirente ha richiamato – sotto il profilo dell’antigiuridicità della condotta – quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del d.l. n. 4/2019 nonché dalla successiva ed accessoria regolazione contenuta negli accordi tra Stato e Comuni in sede di Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali, con particolare riguardo a quello del 4/7/2019 ed alle successive circolari organizzative provenienti – per il Ministero del lavoro – dall’Agenzia Anpal (che sono dettagliate nell’atto introduttivo del giudizio e ad esso allegate).

In particolare, ha evidenziato che con la nota prot.n. 4143/2019 il Ministero del lavoro aveva richiesto a ciascun ambito territoriale *“di assicurare il coordinamento dei Comuni per le funzioni sopra illustrate e di fornire al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 31 maggio 2019, l’identificativo del soggetto da accreditare con ruolo di «Amministratore di Ambito»”*. Al di sotto dell’amministratore di Ambito, a livello comunale, operavano *“su indicazione dei relativi Comuni, gli operatori autorizzati a svolgere, tra gli altri, i ruoli di: - **Coordinatore per i controlli Anagrafici** [e] **Responsabile per i controlli Anagrafici**”*.

Gli accertamenti delegati al Nucleo di polizia economico-finanziaria della G.d.F. hanno consentito di rilevare che, per il Comune di Sessano del Molise, il coordinatore e responsabile delle verifiche sui requisiti di residenza e soggiorno era il sig. VENDITTI che, nella tesi attorea, *“non avrebbe praticamente svolto nessuna attività di verifica e controllo dei suddetti requisiti e nulla, dunque, il Comune ha comunicato all’I.N.P.S. che, conseguentemente, ha continuato ad erogare il beneficio fino a quando non è pervenuta la segnalazione della Guardia di Finanza e, quindi, l’adozione del relativo provvedimento di revoca”*.

Sul piano quantitativo, il detrimento conseguito alle omissioni del

convenuto è stato individuato nell'importo di euro 35.583,46, corrispondente alle somme indebitamente erogate ai soggetti che non ne avevano i requisiti, secondo i calcoli illustrati – persona per persona – nell'atto di citazione.

Quanto al nesso di causalità, il requirente l'ha affermato alla stregua del cd. giudizio controfattuale: qualora, cioè, le omissioni contestate al sig. VENDITTI fossero state sostituite dalle azioni da lui attese, il danno non si sarebbe verificato.

Ha concluso chiedendo la condanna del convenuto *“al pagamento in favore della **dell'INPS** della somma dianzi specificata, pari a complessivi euro 35.583,46, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato”*.

Con comparsa trasmessa mediante deposito telematico del 31/1/2025, si è costituito in giudizio il sig. Pino VENDITTI.

Ricostruiti i fatti, ha sostenuto di essersi assegnato le funzioni di Responsabile d'area amministrativa, ex art. 53, l. n. 388/2000, all'unico fine di sopperire alle gravi scoperture di organico dell'ente, ritraendone *“una condotta commissiva del sindaco che ha evitato all'ente l'inoperatività sine die del settore amministrativo e contabile”*. Ha poi aggiunto che *“Al fine di adempiere in via impeccabile alle funzioni [...] in particolare al servizio di controllo e verifica dei requisiti e presupposti necessari all'accesso del reddito di cittadinanza, l'odierno convenuto, già responsabile dell'area finanziaria [...] affidava i servizi demografici alla società ETA BETA S.R.L. INNOVAZIONE E PROGRAMMAZIONE”* e ciò in ragione della *“sua incensurabile carenza di competenze proprie dei funzionari responsabili di settore”*.

Ha eccepito, pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione contabile in

favore di quella ordinaria civile. Citando precedenti arresti di questa Corte, ha concluso in proposito che *“il reddito di cittadinanza non può che configurarsi alla stregua di un sussidio pubblico «sic et simpliciter» [...] la evidente finalità solidaristico-assistenziale, nel conformare, in via esclusiva, struttura ed effetti della ridetta misura, ne esclude, in radice, l'inquadramento nel perimetro dei contributi di scopo per carenza di qualsiasi rapporto di servizio fra il percettore e l'Ente erogante”*.

Successivamente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo che essa *“nel presente giudizio si radica in capo ai percettori non titolati rispetto ai quali si configura un rapporto di servizio”*.

Ne discenderebbe, in base alla tesi difensiva, la legittimazione *“dei presunti falsi percettori, oltre che dei soggetti deputati al controllo dei requisiti prima dell'erogazione dei benefici, nonché degli amministratori della società affidataria del servizio di supporto agli uffici comunali”*. Dalla prospettata eccezione, il sig. VENDITTI ha poi risolto per *“il rigetto della domanda attorea”*.

Ha eccepito, inoltre, l'inammissibilità della citazione per difetto di interesse all'azione. Ha argomentato, in proposito, che *“l'azione della Procura è costituita da una domanda processuale rivolta ad affermare che il convenuto debba risarcire l'INPS per le somme da questa indebitamente erogate a soggetti non in possesso dei requisiti per beneficiarne [...] il danno così individuato non è certo, né attuale, posto che [...] l'INPS può [...] recuperare l'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.”*. Peraltro, ha poi richiamato tale difesa anche sotto il profilo del merito, asserendo che *“la domanda attorea va rigettata per assenza di danno certo e attuale non essendo decorso il termine prescrizione per il recupero dell'indebito ex art. 2033 c.c. da parte dell'amministrazione danneggiata, ove mai tale possibilità non sia già idonea alla declaratoria di inammissibilità della domanda attorea”*.

Quanto all'elemento oggettivo, ha ritenuto che alcun danno sarebbe derivato dalla mancanza del requisito dei dieci anni di residenza in Italia, di cui all'art. 2 d.l. n. 4/2019, *"essendo tale norma in contrasto con la Direttiva 2003/209/CE"*. Ha richiamato, sul punto, precedenti della Corte di giustizia europea secondo cui il requisito dei dieci anni di permanenza ininterrotta in Italia, per l'ottenimento del reddito di cittadinanza, si porrebbe in contrasto con la direttiva n. 2003/209/CE, che prevede un più breve periodo di cinque anni per l'attribuzione del requisito di soggiornante di lungo periodo.

Quanto alla condotta, il convenuto ha sostenuto che *"il sindaco avendone i poteri conferitigli dall'ordinamento procedeva a nominarsi responsabile dei servizi de quibus [id est, servizi anagrafici comunali] al sol fine di poterne affidare, in sostanza, le funzioni a soggetti terzi professionalmente competenti, come appunto ha fatto devolvendole alla società [omissis]. Invero la contestazione in ordine alle omissioni, alla inerzia del sindaco circa la verifica dei requisiti in esame non può essergli mossa proprio perché lo stesso ha legittimamente demandato tale attività di verifica ad un soggetto terzo"*. Ne ha fatto discendere che *"l'unica condotta ascrivibile al Sindaco al vaglio dell'adita corte è di carattere commissivo, invocando, ove necessario, lo scudo erariale"*, ex art. 21, d.l. n. 76/2020.

Ha escluso la sussistenza del nesso eziologico ritenendo che, ove la società affidataria avesse adempiuto agli obblighi contrattuali, il danno non si sarebbe verificato.

Ha escluso, altresì, la sussistenza della colpa grave, valorizzando il proprio legittimo affidamento nell'adempimento – da parte della società incaricata dei servizi anagrafici – agli obblighi per cui è causa.

Ha concluso chiedendo di *"rigettare la domanda attorea nei confronti del"*

sig. Venditti Pino perché improcedibile e/o inammissibile per difetto di giurisdizione, ovvero per difetto di legittimazione passiva del convenuto, in ogni caso per difetto di interesse ad agire; [...] fare ricorso al rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia europea sull'interpretazione della direttiva sui cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (Direttiva 2003/209/CE) in relazione al requisito di residenza per l'accesso al reddito di cittadinanza previsto dall'ordinamento italiano ex art. 2 lett. 2 D.L. 4/2019 e per l'effetto sospendere il presente giudizio fino alla decisione della Corte di Giustizia europea; - [...] rigettare la domanda attorea perché comunque infondata per carenza degli elementi (oggettivo e soggettivo) della responsabilità amministrativa in capo all'agente convenuto; [...] in ogni caso assolvere il convenuto in applicazione del c.d. scudo erariale di cui all'art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020, conv., con modificazioni, dalla l. n. 120/2020;- In via del tutto subordinata ridurre l'addebito per apporto causale dei falsi percettori del reddito di cittadinanza, dei funzionari I.N.P.S. e degli agenti della società [incaricata dei servizi anagrafici comunali];- In via ulteriormente gradata ridurre l'addebito per equità; - Esercitare in ogni caso il potere riduttivo".

All'udienza del 20/2/2025, sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Roberto Formisani e l'avv. Fabio D'Agnone per il convenuto, che hanno svolto le proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle richieste contenute nei rispettivi atti.

Considerato in

DIRITTO

Pregiudizialmente, è da respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione, basata su argomenti non pertinenti rispetto alla qualifica soggettiva del convenuto.

La giurisprudenza richiamata dal sig. VENDITTI, valorizzando la natura assistenziale del reddito di cittadinanza e dunque l'assenza di un vincolo pubblicistico in capo al destinatario delle risorse in discorso, esclude l'esistenza di un rapporto di servizio tra quest'ultimo e l'amministrazione erogante. È evidente che tale fattispecie non ricorre nel caso del convenuto, al quale era invece commesso il compito di tutelare le risorse per cui è causa nella sua qualità di incaricato di un pubblico ufficio, quello di Sindaco, che lo ha condotto dapprima alla nomina di Responsabile della funzione amministrativa ex art. 53, l. n. 388/2000 (giusta decr. sindacali n. 6 dell'1/8/2019 e n. 6 del 22/9/2020, all.ti 7 e 9 alla comparsa di costituzione) e, successivamente, alla sua designazione quale Coordinatore per i controlli Anagrafici e Responsabile per i controlli anagrafici, giusta la nota prot. n. 4726/2019 del Comune, secondo quanto richiesto nella nota n. 4143/2019 del Ministero del lavoro. Alla luce di tale premessa, non v'è dubbio sul suo assoggettamento al regime della responsabilità amministrativa e dunque alla giurisdizione contabile.

Parimenti da respingere è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva al presente giudizio, che il convenuto ritiene invece sussistere nei confronti dei funzionari dell'Inps; della società affidataria del servizio di supporto alle attività di anagrafe del Comune; dei *"percettori non titolati rispetto ai quali si configura un rapporto di servizio"*.

Quanto ai percettori del reddito, sono proprio le argomentazioni dispiegate dallo stesso convenuto, in punto di giurisdizione, ad escludere la validità della tesi sulla loro ritenuta legittimazione passiva.

Quanto ai funzionari Inps, gli obblighi di controllo e tutela a carico di

costoro, per gli adempimenti di relativa competenza, non escludono la sussistenza di obblighi affini a carico del sig. VENDITTI, che emergono distintamente dalla prospettazione della domanda, con riguardo alle verifiche *ex art.* 5, d.l. n. 4/2019 oggi in discussione.

Considerazioni analoghe, oltre a quanto si specificherà nel merito, inducono ad escludere altresì la legittimazione passiva della società esterna designata con le determine n. 35 del 20/8/2020 e n. 2 dell'11/2/2021, relative al periodo che ne occupa. Tali provvedimenti rendono infatti ostensivo che i compiti dell'operatore privato – oggetto dell'affidamento – consistevano rispettivamente nell'“*affidamento dei servizi demografici*” (det. n. 35) e nel “*servizio di supporto agli uffici comunali*” (det. n. 2; v. all.ti 11 e 12 alla comparsa di costituzione), funzioni estranee ai controlli per cui è causa, come meglio si specificherà in prosieguo.

Parimenti da respingere, sul piano preliminare, è l'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire, che il convenuto fa discendere dalla ritenuta circostanza che mancherebbe un danno concreto ed attuale a carico dell'amministrazione, la quale potrebbe ancora recuperare gli emolumenti inutilmente erogati ai non aventi diritto, entro il decennio prescrizione *ex art.* 2033 c.c.

Anche prendendo in considerazione le azioni di recupero attuate dall'Istituto previdenziale, non potrebbe comunque trascurarsene l'autonomia logico-giuridica rispetto alle condotte ed all'evento oggi contestati, che hanno ad oggetto una fattispecie di spesa illegittima e non di minore o mancata entrata. Perciò, la possibilità di riavere quanto corrisposto *sine titulo* può

trovare (eventuale) valorizzazione in un contesto successivo al presente giudizio ma non consente di superare il fatto che un effettivo detrimento – al momento della presente decisione – è un fenomeno naturalisticamente e giuridicamente consumato e non risulta rimosso.

Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini appresso chiariti.

Il pubblico ministero contesta al sig. VENDITTI di aver omesso i controlli previsti dagli artt. 5 e 6 del d.l. n. 4/2019 – così come organizzati in base all'accordo Stato-autonomie locali del 4/7/2019 ed alle successive lettere circolari del Ministero del lavoro (documenti tutti distinti in citazione e ad essa allegati dal n. 1 al n. 7 del doc. 3 alla stessa) – e di avere perciò determinato l'erogazione del reddito di cittadinanza a soggetti stranieri che non ne avrebbero avuto diritto, in quanto sprovvisti del requisito anagrafico dei dieci anni di residenza in Italia, di cui all'art. 2 d.l. cit.

Risulta agli atti, e comunque non è contestato, che in base all'assetto regolatorio sopra descritto spettava al sig. VENDITTI la funzione di Coordinatore per i controlli anagrafici (*"utente del Comune che assegna ai responsabili per i controlli anagrafici l'elenco dei beneficiari RdC per i quali effettuare la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, pianificando quindi il lavoro degli stessi"*) e di Responsabile per i controlli anagrafici (*"utente del Comune che effettua la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari RdC ed ha accesso ai relativi dati per il comune che lo ha indicato"*, secondo le definizioni contenute nella nota prot. 4143/2019, all. 2 al doc. 3 cit.).

In tale qualità, egli avrebbe dovuto procedere alla verifica del requi-

sito di residenza “*prioritariamente e comunque entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio*”, rendendo disponibili entro tale termine gli esiti dell’ accertamento sulla piattaforma condivisa con l’Istituto, al cui accesso era l’unico ad essere abilitato (v. Accordo Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 4/7/2019, all. 1 al doc. 3 cit.).

Poiché ciò non è avvenuto, l’Istituto ha erogato senza titolo a sette cittadini stranieri, per periodi di tempo variamente articolati e tutti dettagliati nell’atto introduttivo, la somma complessiva di euro 35.583,46 a titolo di reddito di cittadinanza.

Il convenuto opina, in proposito, che non fosse suo compito provvedere ai controlli sul requisito anagrafico e produce due determine di affidamento dei servizi demografici all’esterno, in particolare ad una società operante nel settore informatico (all.ti 11 e 12 citati *ut supra*). Allega altresì alcuni decreti sindacali di designazione di dipendenti comunali alla gestione dei servizi amministrativi, apparentemente attribuendo anche a tali designazioni l’attitudine di escludere obblighi a suo carico (v. all.ti 4, 5 e 8 alla comparsa di costituzione).

Anche tenendo conto delle circostanze di contesto, che conducono il collegio a mitigare l’onere risarcitorio secondo quanto appresso si dirà, la tesi del convenuto non può comunque trovare accoglimento. Infatti, la gestione dei controlli anagrafici *ex artt. 5 e 6 d.l. n. 4/2019* si caratterizzava per una specificità funzionale che derivava dalla particolare finalizzazione dell’attività. Quest’ultima ineriva non già alla ordinaria gestione dei servizi anagrafici e demografici, istituzionalmente rimessa agli enti comunali, ma ad uno

specifico adempimento che, pur scaturente da tale competenza ordinamentale, era tuttavia complementare ad una attività diversa, legata ad una specifica funzione di supporto all'intervento statale in discorso.

Tale specificità, d'altra parte, è rispecchiata sul piano tecnico dall'esclusività dei criteri per l'abilitazione ad operare sulla piattaforma ed a conoscere i soggetti e i relativi dati sull'erogazione del beneficio. Tale designazione è avvenuta con l'individuazione del sig. VENDITTI quale titolare delle funzioni di Coordinatore e di Responsabile per i controlli anagrafici (v. all. 10 alla annotazione della G.d.F., doc. 3 cit.), sicché è a lui, unico operatore autorizzato, che va attribuita la responsabilità degli omessi controlli.

Di tale adempimento egli non poteva non essere avveduto, non solo per l'espressa designazione di cui era stato fatto unico ed esclusivo destinatario (elemento di per sé dirimente), ma per l'ulteriore circostanza che – avendo assunto anche la funzione amministrativa *ex art.* 53, l. n. 388/2000, giusta decr. sind. n. 6 dell'1/8/2019 e n. 6 del 22/9/2020 – egli ben conosceva la situazione dell'ente e gli adempimenti ad essa connessi, come dimostrato anche dalle varie determine organizzative da lui assunte in qualità di Responsabile del servizio finanziario (v. all. ti 1 e 2 alla comparsa di costituzione oltre ai decreti più sopra citati).

Sotto il profilo dell'illegittimità della condotta, non rileva nella presente sede la tesi secondo cui il requisito della residenza decennale andrebbe disapplicato in quanto contrastante con la direttiva n. 2003/209/CE (che prevede un più breve periodo di cinque anni per l'attribuzione del requisito di soggiornante di lungo periodo), secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia Ue nella sent. n. 636/2024 (classificazione ECLI EU:C:2024:636).

I cittadini stranieri oggetto delle misure oggi in discussione, infatti, risiedevano in Italia comunque da meno di cinque anni oppure risultavano irreperibili negli ultimi due anni (secondo requisito richiesto dalla norma, v. all. 12 al doc. 3 cit.).

Allo stesso modo, e sempre sotto il profilo della condotta, va esclusa l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 21, d.l. n. 76/2020 (cd. scudo erariale) poiché l'oggetto della contestazione attorea consiste certamente nell'omissione dei controlli fin qui descritti e non già, come vorrebbe argomentare il sig. VENDITTI, nell'aver esternalizzato i servizi demografici.

Il comportamento del convenuto è da qualificare gravemente colposo, essendo chiari i contenuti e la tempistica dell'indefettibile attività di controllo prevista dall'esposta normativa (con il relativo regime di responsabilità), che risulta essere stata ingiustificatamente disattesa.

Riconosciuta dunque la responsabilità dell'odierno convenuto, il collegio ritiene di valorizzare due circostanze idonee ad incidere sulla commisurazione dell'onere risarcitorio a suo carico, ciascuna per quanto di ragione.

In primo luogo, sotto il profilo del nesso causale, vanno escluse dall'importo addebitabile all'omissione del sig. VENDITTI le somme erogate a titolo di prima mensilità del beneficio. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 1 dell'Accordo Stato-Città sopra citato, *"i controlli sul possesso dei requisiti di residenza [...] sono effettuati dai comuni [...] prioritariamente e comunque entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio"*. Ne consegue che il convenuto non solo aveva i suddetti trenta giorni di tempo per adempiere legittimamente ai propri obblighi, ma non poteva in alcun modo impedire l'erogazione della prima mensilità, il cui esborso è avvenuto per effetto di una sequenza causale

che non conduce all'omissione a lui contestata.

Perciò, dall'importo di euro 35.583,46 va sottratta la somma delle prime mensilità percepite dai non aventi diritto, per l'ammontare di euro 6.667,42 (650,00 + 580,00 + 500,00 + 500,00 + 500,00 + 500,00 + 437,42; v. all. 11 al doc. 3 cit.). Conclusivamente, sul punto, l'esborso causalmente riconducibile alla condotta dell'odierno convenuto ammonta ad euro 31.916,04 (35.583,46 - 6.667,42).

Così commisurato, il danno da porre a carico del sig. VENDITTI va decurtato in ragione delle circostanze di contesto che – pur senza escludere la gravità della sua negligenza, per le motivazioni sopra illustrate – ne riducono le conseguenze risarcitorie.

Non può infatti ignorarsi che – in un piccolo comune come quello di Sessano del Molise, dall'organico estremamente ridotto rispetto alle esigenze amministrative comunque connesse all'espletamento della funzione istituzionale – il sig. VENDITTI si è impegnato anche a titolo personale, assegnandosi volontariamente il compito di svolgere funzioni amministrative che, senza tale assegnazione, non sarebbero rientrate *de iure* nel mandato politico ricevuto dai cittadini, né nel suo ambito professionale di provenienza (dalla discussione in udienza, è emerso che egli svolge la professione di artigiano).

Il danno cagionato dal pur negligente inadempimento di uno degli obblighi comunque formalizzati a suo carico, pertanto, va da lui risarcito secondo il collegio nella misura di euro 5.000,00 comprensivi della rivalutazione, in considerazione delle carenze e delle complessità di un contesto che ha indubbiamente influenzato, rendendolo più difficoltoso, l'espletamento

delle sue funzioni. In fase esecutiva, si terrà conto delle somme eventualmente recuperate dall'amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, condanna il sig. Pino VENDITTI al pagamento, in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, della somma di euro 5.000,00 comprensivi della rivalutazione, da aumentarsi degli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Le spese della sentenza si liquidano in Euro 64,00 (sessantaquattro/00).
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi

Lo condanna altresì al pagamento delle spese della sentenza che sono liquidate dalla Segreteria con nota a margine del presente provvedimento (v. art. 31, c.g.c.).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 20/2/2025.

Magistrato estensore

Presidente

Luigia Iocca

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 28 febbraio 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi *(firmato digitalmente)*